

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXXIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 30 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

| | PAG. |
|---|----------|
| Comunicazioni del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 481 |
| Congedo: | |
| PRESIDENTE | 481 |
| Disegno di legge (Discussione): | |
| Concessione al personale statale in attività e in quiescenza, compresi i magistrati, di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1080) | 481 |
| PRESIDENTE | 481, 482 |
| ANGIOY | 482 |
| TURNATURI | 482 |
| GENNAI TONIETTI ERISIA | 482 |

La seduta comincia alle 9.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Guglielminetti.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i Deputati Amendola Giorgio, Avanzini, Napolitano Giorgio, Schiratti e Sparapani sono rispettiva-

mente sostituiti, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, dai Deputati Floreanini Gisella, Andreotti, Grezzi, Petrucci e Semeraro Gabriele.

Discussione del disegno di legge: Concessione al personale statale in attività e in quiescenza, compresi i magistrati, di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione al personale statale in attività e in quiescenza, compresi i magistrati, di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato. Riferirò io stesso brevemente.

Si tratta di un provvedimento analogo a quello che venne adottato l'anno scorso, per anticipare una mezza mensilità agli statali.

È inutile che aggiunga parole per illustrare questo progetto di legge che riguarda tutti i funzionari dello Stato, compresi i magistrati, con facoltà di usare lo stesso trattamento ai funzionari degli enti locali.

Per quanto si riferisce ai magistrati, non si parla di mezza mensilità, perché, come i colleghi sanno, per essi sono stati conglobati lo stipendio e tutti gli assegni. Si stabilisce, pertanto, che ai magistrati verrà corrisposta una anticipazione pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo; e questa percen-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

tuale corrisponde alla mezza mensilità che hanno percepito in base al provvedimento dell'anno scorso, e che percepiranno gli altri impiegati dello Stato di pari grado gerarchico, se vogliamo far riferimento ai gradi gerarchici che per i magistrati sono stati aboliti in seguito al conglobamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGIOY. Desidero fare solo un'osservazione. In occasione dell'ultimo provvedimento, hanno goduto dell'acconto, i funzionari statali, sia in servizio che in quiescenza, e i funzionari delle amministrazioni locali in servizio, ma non i pensionati di tali amministrazioni. Non so come si potrebbe ovviare a ciò. Si potrebbe forse raccomandare, magari con una circolare, che il beneficio venga esteso anche ai pensionati degli enti locali, dato che vi è quasi una tacita intesa in questo senso.

PRESIDENTE. La questione è stata trattata anche precedentemente. Data l'autonomia dei comuni e delle provincie, lo Stato non può obbligarli a tale estensione, ma si inserisce nella legge la disposizione che consente l'estensione. L'onorevole Angioy si riferisce semplicemente a una raccomandazione che il Governo, attraverso una circolare, dovrebbe fare alle amministrazioni locali perché estendano questo beneficio. Non so però se il Governo possa interferire, sia pure con una raccomandazione fatta attraverso una circolare, in questa materia che riguarda esclusivamente le amministrazioni locali ed è in relazione appunto alle condizioni economiche in cui essi si trovano. I comuni d'Italia versano quasi tutti in non floride condizioni, ma ci consta d'altra parte che essi hanno esteso questa agevolazione ai propri dipendenti.

TURNATURI. Desidero associarmi alla raccomandazione fatta dall'onorevole Angioy.

PRESIDENTE. Credo che tutta la Commissione si associ alla raccomandazione.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Mi pare che nell'analogo precedente provvedimento, si facesse esplicito cenno agli enti locali.

PRESIDENTE. L'articolo 5 del disegno di legge stabilisce:

« Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge possono essere estese, in quanto applicabili e con l'osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, al personale degli enti e degli istituti contemplati dagli articoli medesimi.

Al personale di cui al precedente comma, si applica il disposto di cui all'articolo 7 della presente legge.

I comuni e le provincie sono autorizzati ad aumentare le imposizioni oltre il limite di legge per far fronte alla spesa derivante dalla presente legge ».

La formulazione è la medesima della legge precedente.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari alla metà dell'importo netto della tredicesima mensilità prevista per la posizione di impiego posseduta al 1° luglio 1954.

Per il personale assunto posteriormente al 1° luglio 1954 detta anticipazione è commisurata alla metà di quella spettante ai sensi del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.

L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va arrotondato per eccesso a lire cento.

(È approvato).

ART. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa, con gli stessi limiti, condizioni e modalità previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'articolo 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212, ai quali siano state estese le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

(È approvato).

ART. 3.

Ai personali di cui agli articoli precedenti ai quali non siano state estese le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, l'anticipazione prevista dalla presente legge è corri-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

sposta, fermi i criteri di cui al precedente articolo 1, sulla base di una mezza mensilità netta del trattamento a titolo di stipendio, paga o retribuzione, e di indennità di carovita base escluse le quote complementari, in godimento al 1° luglio 1954.

Ai personali di cui al precedente comma sono estese le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 85, osservando, ai fini della determinazione dell'importo dell'anticipazione, quanto stabilito nel comma medesimo, fermo il riferimento alla posizione d'impiego posseduta al 31 dicembre 1953.

(È approvato).

ART. 4.

Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo in godimento al 1° luglio 1954, escluso qualunque altro emolumento.

(È approvato).

ART. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere estese, in quanto applicabili e con l'osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, al personale degli enti e degli istituti contemplati dagli articoli medesimi.

Al personale di cui al precedente comma si applica il disposto di cui all'articolo 7 della presente legge.

I Comuni e le Province sono autorizzati ad aumentare le imposizioni oltre il limite di legge per far fronte alla spesa derivante dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni e di assegni indicati nel primo comma dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876, è concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla metà di una mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante alla

data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri.

Per la concessione dell'anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilità dagli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'anticipazione di cui al presente articolo è concessa anche ai titolari di pensioni provvisorie accordate in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave. Il pagamento di tali pensioni — limitato al 30 giugno 1953 dall'articolo 24 della legge 8 aprile 1952, n. 212 — è ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 1956. Ai titolari di dette pensioni è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1953, la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.

(È approvato).

ART. 7.

Le somme corrisposte in base ai precedenti articoli saranno recuperate, in unica soluzione, in sede di prima applicazione del futuro provvedimento di miglioramenti economici.

Al personale che frattanto cesserà dal servizio senza diritto a pensione, detta somma sarà invece trattenuta, in unica soluzione, sulle competenze a qualsiasi titolo allo stesso dovute.

(È approvato).

ART. 8.

All'onere di lire 20 miliardi risultante per il bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata netta derivante, per l'esercizio finanziario 1954-55, dal provvedimento concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in di-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

pendenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI